

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 38

Seduta del 22/12/2025

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

L'anno Duemilaventicinque il giorno Venticinque del mese di Dicembre alle ore 14:30, si è riunito il Consiglio Comunale presso i locali comunali della Sala Polifunzionale di Via N. Machiavelli n. 1, Fonte Nuova, per trattare gli affari posti all'ordine del giorno, in PRIMA convocazione, sessione ORDINARIA .

Presiede l'adunanza il **Presidente del Consiglio Consigliere Comunale Claudio Floridi** che, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il **Segretario Comunale Francesco Rossi**, incaricato della redazione del verbale.

Al momento della deliberazione, risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

N.	Nominativo	Carica	Presenza
1	Umberto Falcioni	Sindaco	Presente
2	Pierluca Evangelista	Consigliere	Presente
3	Cristian Capriotti	Consigliere	Presente
4	Irene Pescetelli	Consigliere	Presente
5	Paolo Narcisi	Consigliere	Presente
6	Simone Mogliani	Consigliere	Presente
7	Francesco Tangredi	Consigliere	Presente
8	Daphne Alceste Maria Giulia Barillaro	Consigliere	Presente
9	Fabio Traini	Consigliere	Presente
10	Claudio Floridi	Presidente del Consiglio	Presente
11	Alessandro Moretti	Consigliere	Presente
12	Stefano Arturo	Consigliere	Presente
13	Giampiero Vallati	Consigliere	Presente
14	Laura Suffer	Consigliere	Presente
15	Cesare Montebovi	Consigliere	Presente
16	Gian Maria Spurio	Consigliere	Assente
17	Giacomo Prosperi	Consigliere	Presente
18	Mirko Di Buò	Consigliere	Presente
19	Emanuela Muccigrosso	Consigliere	Assente
20	Andrea Di Ruggero	Consigliere	Presente
21	Agostino Durantini	Consigliere	Presente
22	Giorgio Bertozzi	Consigliere	Presente

23	Antonio Di Pietro	Consigliere	Presente
24	Marco Troiani	Consigliere	Presente
25	Silvia De Blasis	Consigliere	Presente

Tot. Presenti n. 23	Tot. Assenti n. 2
---------------------	-------------------

Omissis (Discussione Registrata)

Illustra la proposta di deliberazione il Sindaco Umberto Falcioni

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 837 a 845A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Vista la Deliberazione di consiglio comunale n. 82 del 30/12/2020 e ss.mm.ii. che approva il Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.che si compone di 13 articoli che sviluppano:

- il nuovo canone sulla base dell'articolazione territoriale prevista per il canone unico di occupazione,
- la possibilità per l'Ente locale di definire specifiche tariffe nel rispetto dei limiti di legge
- in merito alla procedura amministrativa rinvia alle regole approvate nei diversi regolamenti comunali relativi al commercio su area pubblica
- definizione delle regole relative alla riscossione, ordinaria e coattiva, disciplina dell'accertamento esecutivo patrimoniale e al sistema di indennità e sanzioni definite dalla legge 160/2019

Ai fini dell'adeguamento del Regolamento di cui sopra alla normativa vigente L.160/2019 e

successive modifiche ed integrazioni, si rende necessario modificare i seguenti articoli:

Art. 5. Criteri per la determinazione della tariffa (ante modifica)

1. *La tariffa del canone disciplinato dal presente regolamento è determinata sulla base dei seguenti elementi:*
 - a) *classificazione delle strade in ordine di importanza;*
 - b) *entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;*
 - c) *durata dell'occupazione;*
 - d) *tipologia dell'occupazione;*
 - e) *valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata;*

Art. 5. Criteri per la determinazione della tariffa (post modifica)

1. *La tariffa del canone disciplinato dal presente regolamento è determinata sulla base dei seguenti elementi:*
 - a) *entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;*
 - b) *durata dell'occupazione;*
 - c) *tipologia dell'occupazione;*

Dall'articolo 5 vengono eliminate la classificazione delle strade e il valore economico dell'area essendo stata introdotta un'unica tariffa per il mercato indipendentemente dall'attività svolta.

Art. 6 Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici (ante modifica)

1. *Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.*
2. *La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall'allegato "A" del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.*

Art. 6 Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici (post modifica)

Soppresso in quanto non più necessaria una classificazione dalle strade come previsto dalla L160/2019 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7. Determinazione delle tariffe annuali (ante modifica)

1. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, nella misura di euro 50,00 per i Comuni con oltre 30.000 abitanti e fino a 100.000 abitanti e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precipitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati:

a) strade od aree appartenenti alla 1a categoria per le occupazioni suolo pubblico.

B) strade od aree appartenenti alla 2a categoria per le occupazioni suolo pubblico.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, in funzione della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "A" del presente Regolamento.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Art. 6. Determinazione delle tariffe annuali (post modifica)

1. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, nella misura di euro 50,00 per i Comuni con oltre 30.000 abitanti e fino a 100.000 abitanti e costituisce la tariffa ordinaria su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati.

2. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

L'articolo 7 è divenuto articolo 6 a seguito della soppressione dell'articolo 6 del vecchio regolamento. Inoltre la modifica è stata necessaria a seguito dell'eliminazione della classificazione delle strade in 1a e 2a categoria e dell'eliminazione del valore economico differenziato a seconda del tipo di occupazione, tutto ciò in virtù dell'applicazione della L.160/2019 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8. Determinazione delle tariffe giornaliere (ante modifica)

1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge

160/2019,nella misura di euro 1,20 per i Comuni con oltre 30.000 e fino a 100.000 abitanti e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari:

A) strade od aree appartenenti alla la categoria per le occupazioni suolo pubblico.

B) strade od aree appartenenti alla 2a categoria per le occupazioni suolo pubblico.

2. La valutazione del maggiore o minore valore,rispetto alle tariffe ordinarie,in funzione della disponibilità dell'area,del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario,del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico,dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria,nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "A"del presente Regolamento.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie,ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Art. 7. Determinazione delle tariffe giornaliere (post modifica)

1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019,nella misura di euro 1,20 per i Comuni con oltre 30.000 e fino a 100.000 abitanti e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari.
2. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

L'articolo 8 è divenuto articolo 7 a seguito della soppressione dell'articolo 6 del vecchio regolamento . Inoltre la modifica è stata necessaria a seguito dell'eliminazione della classificazione delle strade in 1a e 2a categoria e dell'eliminazione del valore economico differenziato a seconda del tipo di occupazione, tutto ciò in virtù dell'applicazione della L.160/2019 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono

pubblicati sul sito internet www.portalefederalismofiscale.gov.it.

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL.

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Entrate Tributarie, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi.

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge.

DATO ATTO del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012.

VSTO il D.Lgs 267/2000

Visto il D.Lgs 118/2011

Con voti: n. 20 favorevoli, n. 3 astenuti (Bertozzi, Di Ruggero, Durantini)

DELIBERA

- di modificare il Regolamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate ai sensi della Legge 160/2019 articola 1 commi 837-845 , composto di n. 12 articoli così come riportato nell'allegato alla presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale con le variazioni di seguito elencate:

Art. 5. Criteri per la determinazione della tariffa (ante modifica)

1. *La tariffa del canone disciplinato dal presente regolamento è determinata sulla base dei seguenti elementi:*
 - a) *classificazione delle strade in ordine di importanza;*
 - b) *entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;*
 - c) *durata dell'occupazione;*
 - d) *tipologia dell'occupazione;*
 - e) *valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata;*

Art. 5. Criteri per la determinazione della tariffa (post modifica)

1. *La tariffa del canone disciplinato dal presente regolamento è determinata sulla base dei seguenti elementi:*
 - a) *entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;*
 - b) *durata dell'occupazione;*
 - c) *tipologia dell'occupazione;*

Dall'articolo 5 vengono eliminate la classificazione delle strade e il valore economico dell'area essendo stata introdotta un'unica tariffa per il mercato indipendentemente dall'attività svolta.

Art. 6 Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici (ante modifica)

1. *Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.*
2. *La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall'allegato "A" del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.*

Art. 6 Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici (post modifica)

Soppresso in quanto non più necessaria una classificazione delle strade come previsto dalla L160/2019 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7. Determinazione delle tariffe annuali (ante modifica)

1. *La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, nella misura di euro 50,00 per i Comuni con oltre 30.000 abitanti e fino a 100.000 abitanti e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precipitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati:*
 - a) *strade od aree appartenenti alla 1a categoria per le occupazioni suolo pubblico.*
 - B) *strade od aree appartenenti alla 2a categoria per le occupazioni suolo pubblico.*
2. *La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, in funzione della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.*
3. *Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "A" del presente Regolamento.*
4. *Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.*
5. *L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.*

Art. 6. Determinazione delle tariffe annuali (post modifica)

1. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, nella misura di euro 50,00 per i Comuni con oltre 30.000 abitanti e fino a 100.000 abitanti e costituisce la tariffa ordinaria su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati.
2. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già vigore.

L'articolo 7 è divenuto articolo 6 a seguito della soppressione dell'articolo 6 del vecchio regolamento. Inoltre la modifica è stata necessaria a seguito dell'eliminazione della classificazione delle strade in 1a e 2a categoria e dell'eliminazione del valore economico differenziato a seconda del tipo di occupazione, tutto ciò in virtù dell'applicazione della L.160/2019 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8. Determinazione delle tariffe giornaliere (ante modifica)

1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, nella misura di euro 1,20 per i Comuni con oltre 30.000 e fino a 100.000 abitanti e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precipitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari:
 - A) strade od aree appartenenti alla la categoria per le occupazioni suolo pubblico.
 - B) strade od aree appartenenti alla 2a categoria per le occupazioni suolo pubblico.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, in funzione della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "A" del presente Regolamento.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Art. 7. Determinazione delle tariffe giornaliere (post modifica)

1. *La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, nella misura di euro 1,20 per i Comuni con oltre 30.000 e fino a 100.000 abitanti e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precipitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari.*
2. *L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.*

L'articolo 8 è divenuto articolo 7 a seguito della soppressione dell'articolo 6 del vecchio regolamento . Inoltre la modifica è stata necessaria a seguito dell'eliminazione della classificazione delle strade in 1a e 2a categoria e dell'eliminazione del valore economico differenziato a seconda del tipo di occupazione, tutto ciò in virtù dell'applicazione della L.160/2019 e successive modifiche ed integrazioni;

- di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;

Successivamente, con separata votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti: n. 23 favorevoli

Delibera

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Approvato e sottoscritto:

**Il Presidente del Consiglio
Consigliere Comunale Claudio Floridi**
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e
ss.mm)*

**Il Segretario Comunale
Francesco Rossi**
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e
ss.mm)*